



Comune di Bonifati

Provincia di Cosenza

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera n° 14 del 29/09/2020

OGGETTO:

NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)- APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18:00 nella preposta sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria, il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
SINDACO	Francesco GROSSO	x
CONSIGLIERE	Valerio TOTO	x
CONSIGLIERE	Massimiliano FERRANTE	x
CONSIGLIERE	Miriam LOSPENNATO	x
CONSIGLIERE	Ninuccia OLIVIERO	x
CONSIGLIERE	Lucio DE BRASI	x
CONSIGLIERE	Valter PRESTA	—
CONSIGLIERE	Franco SIRIMARCO	—
CONSIGLIERE	Antonio Giovanni MOLLO	x
CONSIGLIERE	Matteo VIGGIANO	x
CONSIGLIERE	Gaetano DE BRASI	—

Presenti: 8

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Dott. Antonio MARINO che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Dott. Francesco GROSSO nella sua qualità di Sindaco

La seduta è Pubblica

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA QA:
"NUOVA IMU- APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020"**

IL SINDACO

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui

all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

DATO ATTO CHE sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993 e che il comune di Bonifati rientra in tale casistica;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della Legge n. 208/2015.

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757, formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la delibera di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

·EVIDENZIATO che la mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: " Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta Municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N 12 del 29.09.2020;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel citato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché le relative pertinenze
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali ad uso strumentale
0,10%	0,25%	0,00%	"Beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle classificazioni precedenti

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

TIPO DI IMMOBILE	ALIQUOTA
------------------	----------

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché le relative pertinenze	0,5%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
"Beni merce"	0,10%
Terreni agricoli	esenti
Fabbricati gruppo "D"	1,06%
Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle classificazioni precedenti	1,06%

RIMARCATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- che l'art. 106, comma 3-bis, inserito in sede di conversione in legge del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha ulteriormente differito al 30 settembre il termine per deliberare il bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 138, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17luglio 2020, n. 77, ha allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020;
- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

TIPO DI IMMOBILE	ALIQUOTA
------------------	----------

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché le relative pertinenze	0,5%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
"Beni merce"	0,10%
Terreni agricoli	esenti
Fabbricati gruppo "D"	1,06%
Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle classificazioni precedenti	1,06%

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la soprariportata proposta di deliberazione.

Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco. In particolare legge le aliquote previste per ciascuna fattispecie imponibile.

-UDITI i seguenti interventi:

Il Consigliere comunale Antonio Mollo fa notare come la proposta di deliberazione inviatagli tramite pec fosse in bianco. Per cui annuncia voto contrario anche perché la proposta di deliberazione trasmessa non è conforme a quella di cui si sta discutendo.

-VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio;

Terminata la discussione, con la seguente votazione dei presenti espressa nelle forme di legge:

VOTAZIONE
6 FAVOREVOLI
2 Contrari (Mollo e Viggiano)

D E L I B E R A

1. Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione di cui in oggetto, formulata ed illustrata dal Sindaco.

il Consiglio Comunale, DELIBERA, altresì, con separata votazione espressa nelle forme di legge e di seguito riportata, l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000,

-Voti Favorevoli n. 6

-Voti contrari n. 2 (Mollo e Viggiano)



COMUNE DI BONIFATI
Provincia di Cosenza

ALLEGATO alla Deliberazione di C.C. – N. 24 del 29.09.2020

PARERI ART. 49 E 147-BIS DEL D.Lgs. N. 267 DEL 18/8/2000

OGGETTO: Nuova IMU – Approvazione aliquote anno 2020

- Si esprime parere **FAVOREVOLE** sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile.


Bonifati 22/09/2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Maria Assunta Midaglia

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to Dott Antonio MARINO



IL SINDACO
f/to (Dott. Francesco GROSSO)

La presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on-line del Comune il giorno _____ (Albo nr. _____) e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

Bonifati, Li

IL RESP. DELL' ALBO PRETORIO
f/to (G. Carmela GIARDINO)

La suestesa deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000);
- E' divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 167/2000);

Bonifati, li

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
f/to (Carmela GIARDINO)

Per copia conforme all'originale

Bonifati, li



IL RESP. DEL PROCEDIMENTO